

EBA/GL/2014/07

16/07/2014

Orientamenti

sull'esercizio di raccolta di informazioni riguardanti i c.d. "high earner"

Status giuridico degli orientamenti

Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (il "regolamento ABE"). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti presentano il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli enti finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano a esse mediante il loro inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza in modo opportuno (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a comunicare all'ABE entro il 16/09/2014 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, esse sono ritenute dall'ABE non conformi. Le comunicazioni devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2014/07". Le comunicazioni devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

Titolo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Ambito di applicazione degli orientamenti

1.1. I presenti orientamenti hanno lo scopo di facilitare l'applicazione dell'articolo 75, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE,¹ sulla raccolta di informazioni concernenti il numero delle persone fisiche che all'interno di un ente sono retribuite con 1 milione di EUR o più per esercizio finanziario nonché di garantire la coerenza delle informazioni raccolte.

1.2. I destinatari dei presenti orientamenti sono le autorità competenti.

1.3. Nell'ambito dei presenti orientamenti si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013².

1.4. Nei presenti orientamenti per "high earner" si intendono le persone fisiche retribuite con 1 milione di EUR o più per esercizio finanziario.

2. Ambito di attività degli enti soggetti alla raccolta di dati

2.1. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere informazioni concernenti gli "high earner" da:

- a. tutti gli enti con sede in qualunque Stato membro del SEE, al massimo livello di consolidamento, secondo le modalità di cui al seguente punto 3;
- b. le succursali SEE di enti aventi sede legale in paesi terzi.

2.2. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere dati per le seguenti due categorie di imprese, solo nel caso in cui esse siano comprese nell'ambito di consolidamento di un ente per cui vengono raccolti i dati concernenti gli "high earner":

- a. le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera (b) e (c) del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b. altre imprese che non siano né enti creditizi né imprese di investimento.

3. Ambito del consolidamento

Qualora le autorità competenti raccolgano informazioni al massimo livello di consolidamento, di cui al precedente punto 2.1, tali informazioni dovrebbero riguardare tutte le filiazioni o succursali appartenenti a un gruppo con sede all'interno del SEE nonché informazioni relative alle succursali insediate all'interno del SEE degli enti aventi sede in un paese terzo. I dati riguardanti gli "high

¹ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

² Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

earner" in paesi terzi non dovrebbero essere raccolti nell'ambito del presente esercizio, anche qualora si riferiscano a filiazioni o succursali di gruppi insediati nel SEE.

Titolo II. Requisiti relativi al formato e alla frequenza delle segnalazioni per l'esercizio di raccolta delle informazioni riguardanti i c.d. "high earner"

3. Informazioni da raccogliere

3.1. Come specificato al punto 1, le autorità competenti dovrebbero raccogliere i dati necessari riguardanti gli "high earner" degli enti di cui al precedente punto 2.1 in conformità con l'allegato I e secondo le modalità specificate in tale allegato e ai punti da 3.2 a 3.7.

3.2. Un insieme di dati distinto dovrebbe essere raccolto/trasmesso per ogni Stato SEE in cui si trovano gli "high earner" e per ogni fascia retributiva di 1 milione di EUR (ad esempio, da 1 milione di EUR a meno di 2 milioni di EUR, da 2 milioni di EUR a meno di 3 milioni di EUR ecc.).

3.3. Il numero degli "high earner" dovrebbe essere fornito in termini di numero di persone fisiche ("headcount"), indipendentemente dal numero di ore lavorative previste dal relativo contratto. Per gli "high earner" la cui remunerazione è corrisposta in euro, è necessario indicare, in conformità con l'allegato I, le voci della remunerazione, lo Stato SEE, la funzione o l'ambito dell'impresa nonché le responsabilità.

3.4. Gli "high earner" dovrebbero essere classificati sotto lo Stato SEE, la funzione o l'ambito di attività dell'impresa nonché sotto le responsabilità in cui essi svolgono la parte predominante della loro attività. L'intero importo della remunerazione riconosciuta agli "high earner" all'interno del gruppo o ente dovrebbe essere indicato sotto lo Stato SEE, la funzione o l'ambito dell'impresa nonché sotto le responsabilità. Qualora le aree predominanti per un "high earner" abbiano lo stesso peso, l'ente dovrebbe allocare l'"high earner" e la relativa remunerazione tenendo conto dell'allocazione degli altri "high earner", in modo tale che la segnalazione rispecchi la distribuzione degli "high earner" nell'ente nel migliore dei modi. Per ogni "high earner", i dati devono essere riportati solo una volta e tutti gli importi complessivi devono essere assegnati a un solo stato SEE, una sola funzione o ambito dell'impresa nonché a una sola responsabilità.

3.5. Gli "high earner" che svolgono un'attività professionale sia all'interno sia all'esterno del SEE dovrebbero essere classificati sotto uno Stato SEE solo nel caso in cui svolgano la propria attività professionale in via prevalente nel SEE. In caso contrario, non è necessario indicare tali dati.

3.6. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere le informazioni richieste utilizzando i dati di fine esercizio espressi in euro. Tutti gli importi dovrebbero essere indicati come numeri interi in euro, ossia non come importi arrotondati (ad esempio, 1 234 567,00 di EUR invece di 1,2 milioni di EUR). Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti che non hanno alcun "high earner" nel proprio ambito di consolidamento SEE forniscano una dichiarazione comprovante questo fatto e non presentino ulteriori dati.

3.7. Qualora i dati sulla remunerazione degli "high earner" sono raccolti da enti che forniscono i dati finanziari in una valuta diversa dall'euro, ai fini della conversione dei dati si dovrebbe ricorrere al tasso di cambio adottato dalla Commissione per la programmazione finanziaria e il bilancio per il mese di dicembre dell'anno di riferimento³.

4. Aggregazione dei dati

4.1. Le autorità competenti dovrebbero aggregare i dati raccolti all'interno del proprio Stato membro da enti e succursali, aggregando quelli riportati all'interno di ogni fascia retributiva per Stato membro del SEE, e presentare all'ABE i dati aggregati per fascia retributiva e Stato membro del SEE. Qualora all'interno di uno Stato membro siano presenti più autorità competenti, queste dovrebbero coordinare la raccolta di dati al fine di garantire che per il suddetto Stato membro sia raccolta e trasmessa una sola serie di dati.

4.2. L'ABE aggrega i dati presentati dalle autorità competenti per ogni Stato del SEE e pubblica una relazione annuale riguardante gli "high earner".

4.3. L'ABE informa le autorità competenti in merito ai dati aggregati per fascia retributiva segnalati per il loro Stato membro da un'altra autorità competente.

5. Frequenza della raccolta di dati, tempistica per le segnalazioni all'ABE e anno di riferimento

5.1. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere le informazioni riguardanti gli "high earner" degli enti con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno.

5.2. Le autorità competenti dovrebbero aggregare i dati e presentarli all'ABE per Stato del SEE entro il 31 agosto di ogni anno, utilizzando il sistema di segnalazione dei dati sulla remunerazione dell'ABE e attenendosi alle specifiche fornite dall'ABE per l'uso di tale sistema. L'autorità competente dovrebbe comunicare all'ABE l'eventuale assenza di dati da riportare.

5.3. I dati riportati dovrebbero riguardare la remunerazione riconosciuta al personale per il periodo di riferimento precedente all'anno in cui viene trasmessa l'informazione.

5.4. La remunerazione riconosciuta in base a periodi di maturazione pluriennali che non si rinnovano annualmente, ossia quando gli enti non iniziano un nuovo periodo pluriennale su base annuale, dovrebbe essere allocata integralmente al periodo di riferimento in cui è stata corrisposta la remunerazione, senza tenere conto del momento in cui la remunerazione variabile è stata effettivamente pagata. I suddetti importi dovrebbero essere indicati separatamente per consentire un'ulteriore analisi delle fluttuazioni della remunerazione variabile e non devono essere dedotti dall'importo della remunerazione variabile indicato.

³ L'ABE fornisce un collegamento alle informazioni contenute sul sito web congiuntamente ai presenti orientamenti: il tasso di cambio è consultabile al sito http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.

6. Qualità dei dati

6.1. Le autorità competenti dovrebbero verificare la completezza e l'attendibilità dei dati riportati da ogni ente e disporre di processi e controlli adeguati per garantire che i dati siano aggregati in modo corretto.

6.2. Al fine di garantire l'alta qualità dei dati, le autorità competenti dovrebbero effettuare ulteriori specifici controlli di qualità ove richiesto dall'ABE.

Titolo III. Disposizioni transitorie e attuazione

7. Abrogazione

Gli orientamenti dell'ABE sull'esercizio di raccolta delle informazioni riguardanti gli "high earner" (ABE/GL/2012/05), pubblicati il 27 luglio 2012, sono abrogati con effetto immediato.

8. Disposizioni transitorie

8.1. Le autorità competenti dovrebbero ricevere dagli enti i dati relativi al periodo di riferimento 2013 entro un tempo utile per garantire che i suddetti dati relativi al periodo di riferimento 2013 siano inviati all'ABE entro il 30 novembre 2014.

8.2. Per i dati relativi al periodo di riferimento 2013, per «personale le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente» si intende il personale individuato nell'allegato V, sezione 11, articolo 23, della direttiva 2006/48/UE, così come modificata dalla direttiva 2010/76/UE.

9. Data di applicazione

Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti integrandoli nelle rispettive procedure di vigilanza entro il 31 ottobre 2014. Scaduto il suddetto termine, le autorità competenti sono tenute a garantire che gli enti si conformino effettivamente ai suddetti Orientamenti.

ALLEGATO 1. Informazioni sulle remunerazioni degli "high earner"

Nome dell'ente/gruppo:								
Stato SEE cui si riferisce l'informazione:								
Periodo di riferimento per il quale è riconosciuta la remunerazione (anno N):								
Fascia retributiva (da 1 milione di EUR a meno di 2 milione di EUR; da 2 milione di EUR a meno di 3 milione di EUR ecc.) ¹ :								
	Componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica ²	Componenti dell'organo con funzione di gestione ³	"Investment banking" ⁴	"Retail banking" ⁵	"Asset management" ⁶	Funzioni aziendali ⁷	Funzioni aziendali di controllo ⁸	Altre ⁹

¹ Per ogni fascia retributiva pari a 1 milione di EUR si dovrebbe completare un modello, riportando tutti gli importi come numeri interi in euro (ad esempio 123 456 7,00 di EUR).

² Membri dell'organo con funzione di supervisione strategica; comprende i consiglieri non esecutivi di qualunque organo nel perimetro del consolidamento, in conformità con l'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2013/36/UE. I membri dovrebbero essere assegnati a suddetta categoria tenendo conto del punto 2.4 dei presenti orientamenti. I gettoni di presenza dovrebbero essere segnalati come remunerazione.

³ Membri dell'organo con funzione di gestione ai sensi dell'Articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE aventi funzioni esecutive all'interno dell'organo; comprende tutti i consiglieri esecutivi di qualunque organo nel perimetro del consolidamento.

⁴ Compresi i servizi di consulenza finanziaria alle imprese, i servizi di "private equity", i mercati di capitali, le negoziazioni e le vendite.

⁵ Compresa l'intera attività di concessione del credito (a privati e imprese).

Personale rientrante nell' alta dirigenza¹⁰	#	#	#	#	#	#	#	#
Personale delle funzioni di controllo¹¹			#	#	#		#	#
Altro personale	#		#	#	#	#	#	#
Numero complessivo di "high earner"	#	#	#	#	#	#	#	#
Di cui: «personale più rilevante»¹²	#	#	#	#	#	#	#	#
Remunerazione fissa totale (in EUR)¹³								

⁶ Comprese la gestione di portafoglio, la gestione di OICVM e altre forme di gestione patrimoniale.

⁷ Tutte le funzioni aventi responsabilità per l'intero ente a livello consolidato e per le filiazioni con tali funzioni a livello individuale, ad esempio, Risorse umane, IT.

⁸ Personale attivo nelle funzioni indipendenti di gestione del rischio, di conformità alle norme e di revisione interna così come descritte negli orientamenti ABE sull'organizzazione interna. Tali obblighi di segnalazione dovrebbero applicarsi alle suddette funzioni a livello consolidato, e a livello individuale per le filiazioni aventi tali funzioni.

⁹ Qualora il personale non possa essere attribuito a un altro ambito di attività dell'impresa, gli enti dovrebbero indicarne la funzione in una nota a piè di pagina.

¹⁰ Alta dirigenza come definita nell'articolo 3, paragrafo 9, della Direttiva 2013/36/UE.

¹¹ Le funzioni di controllo comprendono le funzioni di controllo all'interno delle strutture aziendali e la funzione indipendente di verifica della conformità, di controllo dei rischi e di revisione interna.

¹² Personale le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE (per i dati relativi al periodo di riferimento 2013 ai sensi dell'allegato V, sezione 11, paragrafo 23 della direttiva 2006/49/UE, modificata dalla direttiva 2010/76/UE).

¹³ La remunerazione fissa comprende i pagamenti, i contributi pensionistici proporzionati e regolari (non discrezionali) o i *benefit* (se non agganciati a indicatori di *performance*).

Di cui: fissa in contanti								
Di cui: fissa in azioni e strumenti collegati alle azioni								
Di cui: fissa in altri strumenti finanziari								
Remunerazione variabile totale (in EUR)¹⁴								
Di cui: variabile in contanti								
Di cui: variabile in azioni e strumenti collegati alle azioni								
Di cui: variabile in altri strumenti finanziari ¹⁵								
Importo totale della remunerazione variabile riconosciuta								

¹⁴ La remunerazione variabile comprende i pagamenti supplementari o i benefit che dipendono dai risultati ovvero, in casi eccezionali, altri elementi contrattuali ma non quelli che fanno parte delle normali condizioni di impiego (quali l'assistenza sanitaria, strutture di assistenza ai bambini o i contributi pensionistici proporzionati e regolari). Dovrebbero essere inclusi i benefit monetari e non monetari. Gli importi dovrebbero essere indicati al lordo, senza alcuna riduzione per effetto dell'applicazione del tasso di sconto per la remunerazione variabile per le categorie della remunerazione variabile complessiva, variabile in contanti, variabile in azioni e strumenti collegati alle azioni, e variabile in altri tipi di strumenti.

¹⁵ Strumenti in conformità con l'articolo 94, paragrafo 1, lettera l, punto ii, della direttiva 2013/36/UE.

nell'anno N che è stato differito (in EUR)¹⁶								
Di cui: variabile differita in contanti nell'anno N								
Di cui: variabile differita in azioni e strumenti collegati alle azioni nell'anno N								
Di cui: variabile differita in altri strumenti finanziari nell'anno N ¹⁷								
Ulteriori informazioni relative all'importo della remunerazione variabile complessiva								
Numero di beneficiari di pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro	#	#	#	#	#	#	#	#
Importo								

¹⁶ Remunerazione differita in conformità con l'articolo 94, paragrafo 1, lettera m, della direttiva 2013/36/UE. Gli importi dovrebbero essere indicati al lordo, senza alcuna riduzione per effetto dell'applicazione del tasso di sconto per la remunerazione variabile differita per le categorie della remunerazione variabile differita complessiva, variabile differita in contanti, variabile differita in azioni e strumenti collegati alle azioni, e variabile differita in altri tipi di strumenti.

¹⁷ Strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l, punto ii, della direttiva 2013/36/UE.

<p>complessivo dei pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro corrisposti nell'anno N (in EUR)</p>								
<p>Importo complessivo dei benefici pensionistici discrezionali nell'anno N (in EUR)¹⁸</p>								
<p>Importo complessivo della remunerazione variabile riconosciuta nell'ambito di piani pluriennali che non si rinnovano su base annuale (in EUR)</p>								
<p>Nota a piè di pagina: il personale indicato nella colonna "Altro" comprende... [da completare in base alla nota a piè di pagine n. 9 dell'allegato 1]¹⁹</p>								

¹⁸ Come definito dall'Articolo 3, paragrafo 53, della Direttiva 2013/36/UE.

¹⁹ Le autorità competenti dovrebbero aggregare le note a piè di pagina in un campo di testo da presentare all'ABE.

